

# **Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

**Modifica del 23 novembre 2005**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sulle importazioni agricole è modificata come segue:

*Ingresso, secondo comma*

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

*Art. 14 cpv. 2-6*

<sup>2</sup> Gli accordi sull'utilizzazione di quote di contingente doganale espressi in percentuale e gli accordi sull'utilizzazione di quote di contingente doganale che sono conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente devono essere annunciati per scritto all'Ufficio federale entro il termine fissato da quest'ultimo.

<sup>3</sup> Gli accordi sull'utilizzazione di determinati quantitativi devono avvenire prima dell'accettazione della dichiarazione doganale. Il detentore della quota di contingente doganale deve contabilizzarli elettronicamente mediante l'accesso sicuro a Internet, al più tardi il giorno lavorativo precedente lo sdoganamento.

<sup>4</sup> Per gli accordi riguardanti l'utilizzazione di determinati quantitativi in casi particolari, quali quote di contingenti doganali esigue o sdoganamenti individuali, l'Ufficio federale può ammettere eccezioni alla contabilizzazione elettronica mediante l'accesso sicuro a Internet. Questi accordi devono essere annunciati per scritto all'Ufficio federale entro il termine fissato da quest'ultimo.

<sup>5</sup> *Attuale cpv. 3*

<sup>6</sup> Nell'attribuzione di quote di contingente doganale in funzione delle importazioni (cifre comparative d'importazione) e nell'attribuzione in funzione dell'ordine di entrata delle domande di permesso (sempreché siano previste limitazioni) il quantitativo importato è addebitato alla persona sulla base del cui PGI doveva essere importato il prodotto agricolo, conformemente al capoverso 5.

<sup>1</sup> RS 916.01

<sup>2</sup> RS 172.010

II

<sup>1</sup> Gli allegati 1 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 7 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005      In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato 1*  
(art. 5)

...

#### 4. Disciplinamento del mercato: latticini

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi	Testo complementare
	(Fr.)	
0402. 2120	[2]	
...		

**[2] Il dazio doganale è fissato nell'ordinanza del DFF concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1)**

...

#### 20. Disciplinamento del mercato: caseina

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi	Testo complementare
	(Fr.)	
3501. 9011	4.-	PGI non necessario
9019	[1]	PGI non necessario
9091	909.-	PGI non necessario
9099	[1]	PGI non necessario

**[1] Il dazio doganale è fissato nell'ordinanza del DFF concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).**

*Allegato 4*  
(art. 10)

...

#### **4. Disciplinamento del mercato: latticini**

...

*N. 07.41.1-07.41.3*

*Abrogati*

...

Allegato 7  
(art. 29)

## Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l'estero

Per le importazioni con il permesso generale d'importazione sono riscosse le seguenti tasse amministrative<sup>[1]</sup>:

Gruppi di merci	Tassa per lotto sdoganato in franchi	
	Sdoganamento elettronico	Sdoganamento convenzionale con documento unico
a. Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi surgelati e piante di cipolle	7.–	20.–
b. Frutta da sidro e per la distillazione, compresi prodotti di frutta	6.–	20.–
c. Patate, incluse patate da semina e prodotti a base di patate	6.–	20.–
d. Fiori recisi	7.–	20.–
e. Piantimi di alberi da frutta	3.–	20.–
f. Latticini e caseina acida	6.–	20.–
g. Pollame, carni di pollame compresi preparati	7.–	20.–
h. Uova e prodotti di uova	4.–	20.–
i. Animali vivi, carni e frattaglie, sperma della specie bovina, come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne, ecc.	7.–	20.–
j. Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d'uva	4.–	20.–
k. Cereali panificabili	4.–	20.–

<sup>[1]</sup> La tassa viene riscossa per ogni singolo lotto sdoganato.

